



**Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione**  
**Coordinamento MINISTERO GIUSTIZIA**

Via Arenula, 69/70 - 00186 Roma - tel. 0668852036 - tel/fax 066869555  
www.giustizia.uilpa.it - giustizia@uilpa.it

Prot. 44/06/2022/Uil

Roma, 20 giugno 2022

**Alla Ministra della Giustizia**  
**Prof.ssa M. Cartabia**

**e, p.c.**

**Alla Sottosegretaria di Stato**  
**On. A. Macina**

**Al Sottosegretario di Stato**  
**On. P. Sisto**

**Al Capo di Gabinetto**  
**Dott. R. Piccirillo**

**Al Capo DOG**  
**Dott.ssa B. Fabbrini**

**Al Direttore Generale Personale e Formazione DOG**  
**Dott. A. Leopizzi**

**c/o Ministero della Giustizia**  
**ROMA**

**OGGETTO: STABILIZZAZIONE OPERATORI GIUDIZIARI A TEMPO DETERMINATO**

Si da atto alla S.V. dello sforzo profuso per l'importante tematica della stabilizzazione dei precari, per i quali i contratti dei primi a prendere servizio sono in scadenza in questi giorni.

Sul punto abbiamo constatato come il 16 giugno 2022 in Senato si è proceduto all'approvazione di un provvedimento nell'ambito del decreto PNRR2 (DDL n. 2598, emendamento n. 17.0.1 che introduce art. 17 bis) che prevede l'assunzione a tempo indeterminato però di SOLI 1200 operatori giudiziari a fronte dei 2000 e più operatori giudiziari a tempo determinato attualmente in servizio presso il Ministero della Giustizia, di fatto **ESCLUDENDO IMMOTIVATAMENTE 358** persone dalla procedura di stabilizzazione i cui contratti pure sono in scadenza i prossimi giorni e provocando di fatto una **ingiusta distinzione** di trattamento tra i lavoratori della Giustizia **ATTUALMENTE IN SERVIZIO** con la stessa mansione, la stessa qualifica e vincitori del medesimo concorso.

Il Bando del concorso indetto con Decreto Dirigenziale del 15 settembre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4<sup>a</sup> serie speciale concorsi ed esami n. 72 del 15 settembre 2020, all'art. 2, prevedeva come requisito di ammissione al concorso, il possesso di uno dei seguenti titoli:

«1. Avere completato il periodo di perfezionamento presso l'Ufficio per il processo ai sensi del comma 1 -bis dell'art. 50 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

2. avere completato il tirocinio formativo di cui all'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, nel caso in cui non si sia fatto parte dell'Ufficio per il processo;

3. avere svolto, con esito positivo, il tirocinio ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del suddetto articolo;

4. avere svolto, per almeno un anno, attività di tirocinio e collaborazione presso gli Uffici giudiziari, attestate dai Capi degli Uffici medesimi, diversa da quelle indicate nei due punti precedenti;

5. essere stati, quali volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito o nel corso di ulteriore rafferma.

6. avere completato senza demerito, quali ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata, la ferma contratta».

Ciò premesso, ne consegue che il provvedimento approvato nella giornata del 16 giugno 2022, poiché esclude dalla procedura di stabilizzazione degli operatori giudiziari i possessori del titolo di cui ai punti 3, 5 e 6 dell'art. 2 (1) produce effetti pregiudizievoli e, comunque, in ogni caso prevede **un trattamento discriminatorio** tra gli stessi operatori giudiziari attualmente in servizio, che non hanno maturato alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria tre anni di servizio.

Qualsiasi provvedimento di stabilizzazione, di fatti, avrebbe dovuto **tenere conto della graduatoria definitiva del concorso** indetto con decreto dirigenziale del 15 settembre 2020 pubblicato nella gazzetta ufficiale - 4<sup>a</sup> serie speciale concorsi ed esami n. 72 del 15 settembre 2020, e interessare, seppure gradualmente, TUTTI gli Operatori Giudiziari, vincitori ed idonei, in servizio con contratto a tempo determinato in forza del predetto bando, per offrire pari opportunità a TUTTA la platea senza operare distinzioni pregiudizievoli.

Ove tale circostanza dovesse essere confermata, la norma non sortirebbe l'effetto sperato in quanto escluderebbe dalla stabilizzazione molti degli operatori a tempo determinato attualmente in servizio i quali, allo scadere del rapporto, si troverebbero inesorabilmente senza lavoro con grave nocumento anche per gli uffici ove gli stessi prestano attualmente la propria preziosa attività lavorativa.

Sul punto, infatti, la norma potrebbe ben prevedere un meccanismo di accompagnamento: prorogando in automatico i contratti sino al compimento del 36° mese di prestazione – conteggiando pure le diverse e precedenti esperienze eventualmente svolte in Giustizia – prevedere l'immissione automatica in ruolo allo scadere del citato termine.

Pertanto, la UILPA Giustizia invita la S.V. e le Autorità in indirizzo, che leggono per conoscenza, ad adoperarsi affinché stabilizzazione e proroga dei contratti in scadenza siano previsti per tutti gli operatori giudiziari a tempo determinato attualmente in servizio e siano pertanto evitati trattamenti ingiustificatamente discriminatori.

Si confida in un positivo riscontro e si porgono cordiali saluti.

*Il Coordinatore Generale*  
*Domenico Amoroso*  


---

(1)

«3. avere svolto, con esito positivo, il tirocinio ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del suddetto articolo;

5. essere stati, quali volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito o nel corso di ulteriore rafferma;

6. avere completato senza demerito, quali ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata, la ferma contratta»